

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

DI

BANCA SELLA HOLDING

Approvato il 29/04/2022

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di BANCA SELLA HOLDING S.p.A. con sede in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1 e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria.
Per quanto non espressamente previsto si intendono qui richiamate le norme di legge e dello Statuto Sociale riguardanti l'Assemblea della Società.

Art. 2 Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
2. Il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa, potrà essere esercitato entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente l'Assemblea.
3. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea la Società potrà dare risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.
4. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
5. Qualora una domanda venga ritenuta non pertinente ne verrà data comunicazione quale risposta.
6. Le domande potranno essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo:
Banca Sella Holding S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 BIELLA
o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società (www.sellagroup.eu).
Non sarà dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet della Società.
7. L'adeguata documentazione assembleare verrà resa disponibile agli Azionisti sul sito internet della Società almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, unitamente alle istruzioni utili per l'esercizio del diritto di voto, affinché le singole delibere possano essere assunte in modo informato e consapevole.
Gli esiti dell'Assemblea saranno resi disponibili sul predetto sito internet nei 30 giorni successivi alla data in cui si è svolta l'Assemblea.

Capo II COSTITUZIONE

Art. 3 Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i Soci legittimati ai sensi dello Statuto Sociale.
2. Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e idoneo titolo di legittimazione (documento di identità, eventuali deleghe) che devono essere esibiti agli incaricati della Società agli ingressi posti all'interno della "sede assembleare" (intendendosi con tale espressione tutta l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori assembleari) o resi disponibili sull'apposito portale web se predisposto.

Approvato il 29/04/2022

Sono conteggiati ai fini dei quorum tutti coloro che si trovino all'interno dei "locali assembleari" (intendendosi con tale espressione la parte di "sede assembleare" posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei Soci) e/o tutti coloro che si siano regolarmente accreditati sull'apposito portale web se predisposto.

3. La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Direttore Generale non è subordinata ad alcuna formalità.
4. Può partecipare all'Assemblea il rappresentante della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti.
5. Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente, dipendenti della Società o delle Società del Gruppo e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Coloro che, ai sensi dello Statuto e del Codice Civile, hanno diritto di intervenire nella o assistere alla Assemblea tenuta in presenza devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno, valido per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari, da esibire anche a richiesta degli incaricati della Società.
8. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/video anche per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.
9. Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 8, non potrà effettuarsi registrazione, fotografia o trasmissione alcuna dell'evento assembleare, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce.
2. Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.
Egli interviene al fine di evitare e di reprimere ogni abuso assumendo i provvedimenti che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.
3. Il Presidente è assistito dai Vicepresidenti, dall'Amministratore Delegato, dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea indicati al comma 5 dell'articolo 3, che potranno essere altresì incaricati di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Inoltre, il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato, su sua proposta, dall'Assemblea. Nei casi di legge, il verbale è redatto da un notaio.
Il Presidente richiede l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al notaio.
Il Segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale, come previsto dal comma 8 dell'articolo 3.

5. La verifica della legittimazione all'intervento all'Assemblea compete al Presidente dell'Assemblea, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Sindaci presenti.
6. Il Presidente risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.
7. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per rappresentanza e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, decorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
9. I Soci che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni. Per essere riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'Assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi legge.
3. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola ai legittimati ad intervenire all'Assemblea che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.
3. Il Presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.
4. Ogni legittimato può intervenire attraverso il portale web secondo le regole - di volta in volta comunicate - della piattaforma utilizzata o, in caso di presenza fisica, prendendo la parola per una durata massima di 3 minuti su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, per porre domande, esporre osservazioni e formulare proposte.
5. Ove chi ha ottenuto la parola non si attenga a quanto prescritto, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale, gli toglie la parola.
6. Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente riservati alle materie trattate.
7. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. A più interventi e/o domande formulate ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, aventi lo stesso contenuto, può essere fornita una sola risposta.

Approvato il 29/04/2022

8. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande ritenute, a suo inoppugnabile giudizio, non pertinenti in quanto riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti:
 - informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute;
 - informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.
9. La durata delle repliche viene stabilita di volta in volta dal Presidente
10. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione dei lavori

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un periodo non superiore a tre ore.

Art. 8

Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola:
 - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
 - previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
2. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea i Soci che fossero stati esclusi a norma dell'articolo 8, comma 2 del presente regolamento.
2. Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
3. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Votazione

1. L'espressione del voto deve essere palese, peralzata di mano od in altro modo indicato dal Presidente dell'assemblea al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti.

2. Qualora la votazione sia accompagnata da una dichiarazione di voto, questa non potrà avere durata superiore a 1 minuto.
3. In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale le votazioni per la nomina di persone, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a schede segrete ed a maggioranza relativa. In questo caso il Presidente dell'Assemblea, in rigorosa osservanza della legge e dello statuto, stabilisce le modalità di votazione garantendo in ogni caso:
 - che ciascun avente diritto al voto possa esprimere segretamente il proprio voto;
 - che in sede di scrutinio sia possibile identificare i votanti contrari e gli astenuti;
 - che il verbale permetta in modo inequivocabile l'identificazione dei votanti contrari e degli astenuti ad ogni fine di legge.
4. In caso di parità di voti resta eletto il più anziano di età. In caso di parità di voti resta eletto il più anziano di età.
5. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

CAPO V CHIUSURA

Art. 11 Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte dei legittimati.
2. Il presente regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni statutarie e di legge.